

N-2289 Serie 3

11/05/2020

ESENTE

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"ODV - SCUOLA PADOVANA CANI DA SOCCORSO"**

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Il giorno 21 del mese di APRILE, dell'anno 2020, alle ore 10.00, attraverso video chiamata tramite la piattaforma Skype, in ottemperanza al D.P.C.M. 11/03/2020, quindi con ogni socio presso la propria abitazione, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea straordinaria dell'associazione "ODV - SCUOLA PADOVANA CANI DA SOCCORSO" (di seguito in breve SPASSO), per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del nuovo statuto dell'associazione aggiornato e adeguato secondo le norme previste dalla riforma del terzo settore;
2. Spostamento della sede legale dell'associazione;
3. Varie ed eventuali;

Sono presenti personalmente o per delega scritta i seguenti soci:

Sig. Alessandro Boscolo Cappon
Sig.ra Laura Ghirardon
Sig.ra Pantano Elisa
Sig. Luca Gallo
Sig. Luca Ferigo
Sig. Sandro D'Alò
Sig.ra Giulia Foscari
Sig.ra Martina Francescon
Sig.ra Miriam Tranchina
Sig. Mauro Zagato
Sig. Nemanja Balkovic
Sig.ra Andjelika Balkovic
Sig.ra Antonella Alzetta
Sig.ra Moira Peruffo (per delega al Sig. Mauro Zagato)
Sig. Roberto Ventura (per delega al Sig.ra Martina Francescon)

per complessivi n° 15 soci presenti su un totale di 15 soci iscritti.

I soci presenti, chiamano a presiedere la riunione il Sig. Sandro D'Alò Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, e il Sig Luca Gallo quale Segretario ed estensore del presente verbale. Il Presidente rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza di un numero di soci sufficiente a deliberare, dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del nuovo statuto dell'associazione aggiornato e adeguato secondo le norme previste dalla riforma del terzo settore

Prende parola il Presidente Sig. Sandro D'Alò il quale spiega ai soci che le modifiche previste dalla riforma del terzo settore richiedono anche ad associazioni come la nostra, una revisione e un aggiornamento dello statuto e l'assunzione del termine "Organizzazione del Volontariato". Chiede quindi ai soci se hanno preso visione del nuovo statuto a loro precedentemente inviato via mail e ricevendo da tutti risposta affermativa chiede all'assemblea di passare alla votazione per l'approvazione del nuovo statuto.

L'assemblea approva il nuovo statuto all'unanimità.

Si allega alla presente copia dello statuto (vedi Allegato 1).

2. Spostamento della sede legale dell'associazione

Prende parola il Presidente Sig. Sandro D'Alò il quale comunica che in seguito all'assemblea straordinaria del 14/03/2020, e necessari per fini legati alla gestione amministrativa dell'associazione, procedere ad un cambio della sede legale della stessa.

Si propone pertanto lo spostamento della sede legale dell'associazione presso il seguente indirizzo:

Via Palestro n. 5, 35020, Ponte San Nicolò (PD).

L'assemblea approva all'unanimità.

3. Varie ed eventuali;

N/N

Il Presidente alle ore 10.40, rilevato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e che nessuno dei presenti chiede di intervenire, dichiara chiusa l'Assemblea e scioglie la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data

In ottemperanza al DPCM 11/03/2020 ognuno presso proprio domicilio, 21/04/2020

Il Segretario

Il Presidente



Registrato a Padova il 27 MAG. 2020
n. 2289 Serie 3
ESENTE
INCOPIE

Il Funzionario addetto (*)

SARACINO

2
Il Funzionario addetto (*)
SARACINO

ALLEGATO 1

STATUTO "ODV - SCUOLA PADOVANA CANI DA SOCCORSO"

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "ODV Scuola Padovana Cani da Soccorso" non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e democratica.

L'acronimo ODV o la locuzione "organizzazione di volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale in Via Sebastiano Perin n° 14 cap. 35020 Legnaro (PD).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito del soccorso alle persone disperse e/o colpite da calamità, svolto in territorio regionale ed ovunque vi sia necessità di un intervento. Pag. 3 / 12

L'associazione si occupa dunque in via principale di addestrare ed impiegare unità cinofile (conduttore e cane) per la ricerca dei dispersi, formando i propri volontari mediante i corsi indicati dalle autorità preposte e proponendo ai propri volontari la partecipazione a specifiche e mirate competizioni sportive finalizzate al miglioramento delle proprie unità da soccorso.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e dell'art. 5, comma 1, lettera y, D. Lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera t, D. Lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017 ;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Addestrare ed impiegare unità cinofile iscritte e adeguatamente formate;



- Svolgere attività culturali, ricreative e sportive per promuovere la cultura cinofila e di protezione civile, diffondere la solidarietà nei rapporti umani e il senso civico;

- Proporre ad Enti pubblici attività specifiche per la promozione dell'oggetto associativo con particolare riferimento ad attività di natura assistenziale a favore dei cittadini e delle popolazioni colpite da calamità;

- Promuovere creazione ed utilizzo di uno spaccio per i soci come punto di incontro e luogo dove vengono ideate ed organizzate le iniziative dell'associazione;



- Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali e di sensibilizzazione, nonché raccogliere fondi per realizzare le attività istituzionali.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.⁴

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi, mosse da spirito di solidarietà e si impegnano per realizzare, concretamente, le attività di interesse generale a titolo gratuito.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Se ammesso, il socio, godrà di tutti i diritti e i doveri dell'associato.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

Pag. 5 / 12

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- Partecipare attivamente alle attività associative con costanza ed impegno;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Promuovere le finalità associative e promuovere verso terzi il buon nome dell'associazione;
- Di partecipare autonomamente a corsi/stage e qualsiasi attività che si riconduce al modo della cinofilia purché sia concordata ed approvata dal trainer e dall'organo di amministrazione dell'associazione

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Il caso di sopraggiunte e motivate esigenze il socio effettivo può chiedere al Presidente, che informa l'Organo di Amministrazione, la sospensione dell'attività operativa per mesi tre prorogabili a sei. Dopo sei mesi di assenza la qualifica decade automaticamente e potrà essere ripresa successivamente previa richiesta. Sono consentiti massimo due periodi di sospensione intervallati da un periodo di almeno due anni di attività ininterrotta e ciò al fine di garantire il servizio di Protezione Civile. 6

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. Pag. 7 / 12

ART. 12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, come dice la nota potete scegliere se lo fa l'assemblea o l'organo di amministrazione
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Ogni argomento sottoposto a voto assembleare si ritiene approvato se votato dalla maggioranza dei presenti purché l'assemblea sia validamente costituita.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati. 8

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n.3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per massimo 4 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione ordinariamente si riunisce ogni quattro mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza (presidente e vicepresidente) o a richiesta di un terzo dei consiglieri.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- propone i programmi delle attività previste dallo Statuto sulla base delle linee guida approvate dall'Assemblea dei Soci;
- formulare e approvare l'eventuale regolamento interno;

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Pag. 9 / 12

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione. Nell'esercizio delle sue funzioni l'Organo di Amministrazione può avvalersi di responsabili di gruppi di lavoro da esso nominati. I responsabili possono partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione informandolo dell'attività svolta.

Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione viene redatto apposito verbale che va firmato dal presidente e dall'estensore.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. 10

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di amministrazione.

ART. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in apposita voce di bilancio e l'assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi che, deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati. Pag. 11 / 12

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23

(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 25

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017. 12

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione prevista dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.